



DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N.26

del 31 marzo 2023

OGGETTO: Costituzione della "Commissione Federale Atleti" (CFA) e approvazione regolamento;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- VISTI il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITS con n.8122 del 4.10.2018;
- il Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 (prot. M_D_GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto al protocollo UITS n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell'UIT (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021);
- il Decreto del Ministro della Difesa 19 gennaio 2022 prot. M-D A3DFB29 REG2022 0003334 di nomina dei membri del Consiglio Direttivo giusto D.P.R. del 14 dicembre 2021 di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente della UITS per il quadriennio 2021-2024;
- Il Decreto del Ministro della Difesa del 27 gennaio 2022 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTA la delibera n. 79/2022 del 28 ottobre 2022 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Bilancio di Previsione 2023 e il Bilancio pluriennale 2023/2025;
- VISTA la nota del Ministero della Difesa protocollo M_DABBE6E3 REG2023 0007012 30.01.2023 assunta al protocollo UITS con n. 1507 del 07.02.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023;
- VISTO l'art. 19, comma 2 dello Statuto UITS;
- VISTO l'art. 31, comma 5 dello Statuto CONI "Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI".



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale CONI nr. 1718 del 19 luglio 2022 che ha approvato il Regolamento "Commissione Nazionale Atleti" del CONI (CNA);
- VISTO** l'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI che invita le Federazioni Sportive Nazionali a costituire una Commissione Federale Atleti (CFA), dotata di proprio regolamento federale di settore nel rispetto dei principi del citato Regolamento;
- RAVVISATA** la necessità di istituire una "Commissione Federale Atleti" della UITA e di approvare il relativo regolamento di settore per adeguarsi alle direttive emanate dal Consiglio Nazionale del CONI;
- CONSIDERATO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio UITA;
- TENUTO CONTO** della scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

- di istituire la Commissione Federale Atleti della UITA;
- di approvare il regolamento della "Commissione Federale Atleti" della UITA, che forma parte integrante del presente dispositivo;
- di dare mandato al Segretario Generale di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie all'esecuzione della presente delibera;
- di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale UITA per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni del Consiglio e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità legale" e di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del Dlgs. 33/2013 e art.1, comma 32 della legge 190/2012.

Il Segretario Generale
Avv. Walter De Giusti

Il Presidente UITA

Avv. Costantino Vespasiano



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO REGOLAMENTO COSTITUTIVO DELLA COMMISSIONE FEDERALE ATLETI (CFA)

Art. 1- Costituzione e Definizione

La Unione Italiana Tiro a Segno - di seguito UITS - in conformità allo Statuto CONI, alle direttive del Consiglio Nazionale del CONI e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti - di seguito CNA - del CONI, costituisce la "Commissione Federale Atleti" – di seguito CFA -.

Art. 2 – Competenze

1. La CFA della UITS ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea Olimpica e dei valori sportivi nelle proprie discipline sportive, di formulare proposte, progetti e pareri agli Organi federali aventi per oggetto le tematiche relative agli interessi degli Atleti, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica, al fine di adottare strategie e programmi.
2. In particolare, la CFA ha il compito:
 - a. di eleggere il proprio Rappresentante nella CNA, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CNA;
 - b. della raccolta e della discussione delle informazioni e delle opinioni degli Atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e problematiche connesse ai Giochi olimpici ed alle competizioni nazionali ed internazionali;
 - c. della cura del rispetto dei diritti degli Atleti all'interno del "Movimento Olimpico Nazionale e Internazionale" e della formulazione di raccomandazioni a tali effetti;
 - d. di collegarsi con le Commissioni e con gli Organi preposti dal CONI per l'organizzazione e la partecipazione ai Giochi olimpici e per altre le competizioni di particolare rilevanza internazionale e nazionale, al fine di ottenere che l'Organizzazione provveda al meglio alle esigenze degli Atleti;
 - e. di tenere contatti e coordinarsi con le attività, i progetti ed i programmi della CNA presso il CONI, curandone la diffusione e l'applicazione nell'ambito della propria Federazione;
 - f. di tenere contatti e coordinarsi con le attività, i progetti ed i programmi delle Commissioni Atleti presso la ESC - European Shooting Confederation - e presso la ISSF - International Shooting Sport Federation -, curandone la diffusione e l'applicazione nell'ambito della propria Federazione;

- g. di esaminare argomenti che sono di reciproco interesse per gli Atleti e per la Federazione, individuati dalla Commissione o proposti all'attenzione della stessa dai competenti Organi federali;
 - h. di svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli Atleti e per la migliore diffusione dell'idea Olimpica;
 - i. di incentivare lo studio sui requisiti non solo tecnici per il miglioramento dello sport di alto livello, sulla scienza dello sport e dell'allenamento moderno e sui pericoli potenziali che minacciano l'Atleta;
 - j. di sostenere le candidature per la nomina dei Rappresentanti degli Atleti presso le Commissioni del CIO, del CONI, della ISSF e della ESC;
3. La CFA ha, altresì, il compito di eleggere il proprio Rappresentante nella CNA del CONI. Al riguardo, è necessario che l'Atleta designato sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4, comma 1 del Regolamento di detta Commissione.

Art. 3 – Composizione e requisiti

1. Sono membri di diritto della CFA:
 - i Consiglieri eletti in rappresentanza degli Atleti nel Consiglio federale nonché, se presenti, gli Atleti tesserati UITS eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta Nazionale del CONI;
 - i 3 (tre) Atleti eletti, uno per ciascun settore di appartenenza (carabine seniores, pistole seniores e paralimpico) secondo il "Regolamento Elezioni Rappresentanti Atleti Squadra Seniores".
La composizione della CFA deve garantire l'equa rappresentanza di genere.
2. I componenti della CFA restano in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico e possono essere eletti per più mandati. Possono, altresì, essere rinnovati nel corso del mandato e coloro che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato.
3. Per poter essere nominati quali membri della CFA, secondo le procedure di cui al comma 2, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della CNA istituita presso il CONI. In particolare, è necessario essere in possesso dei requisiti generali indicati dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 dello Statuto del CONI e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del d. lgs. 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche e integrazioni, anche se non più in attività, aver partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni ai Giochi olimpici ovvero ai campionati mondiali e/o europei, ovvero ai massimi livelli di competizioni internazionali e/o nazionali.
4. La CFA, validamente costituita dalla metà più uno dei suoi componenti, elegge a maggioranza semplice dei presenti un Presidente ed un Vice Presidente scegliendoli tra i membri della Commissione stessa. Il Presidente della Commissione promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni della stessa: in caso di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione stessa, all'integrazione con nuove nomine nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.
6. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti atleti del Consiglio federale, lo stesso verrà sostituito dal nuovo membro subentrato secondo quanto previsto dallo Statuto federale.

Art. 4 – Funzionamento

1. La Commissione si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo dovesse ritenere opportuno e comunque quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da parte dalla metà più uno dei componenti della Commissione stessa.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato, anche per via telematica e comunque con ogni più ampia prova di conoscenza, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti della Commissione e, per conoscenza, al Segretario Generale e al DPOP. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità videoconferenza o in forma mista, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione stessa. In tal caso, la piattaforma elettronica dovrà consentire l'identificazione dei partecipanti e garantire la possibilità del loro intervento e del voto.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. Il Segretario Generale provvederà a designare una persona che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, il quale partecipa alle riunioni curandone la verbalizzazione.
5. Il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente della Commissione, è trasmesso a tutti i componenti della Commissione, alla UITS e al DPOP.

Art. 5 – Spese di segreteria e di funzionamento

1. La Commissione federale è supportata dagli uffici UITS.
2. La UITS si fa carico delle spese di funzionamento della CFA e del proprio Rappresentante nella CNA. Tali spese saranno preventivamente autorizzate dal Segretario Generale UITS.

Art. 6 – Disposizione finale

1. Il presente Regolamento, approvato e deliberato dal Consiglio direttivo federale, entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.